

## **Circolare n. 8/2007**

### **Auto aziendali: Nuove disposizioni fiscali**

#### **Premessa**

Con la presente circolare si illustrano le principali novità in materia di deducibilità dei costi e di detraibilità dell'IVA inerenti i mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni introdotte dai Decreti Legge n. 223 del 4 luglio 2006 ("Manovra estiva 2006") e n. 262 del 3 ottobre 2006 ("Collegato"), ed aggiornate dal Decreto Legge n. 81 convertito in Legge n. 127 del 3 agosto 2007 (di seguito "Decreto") pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Indice argomenti**

1. Quadro normativo;
2. Veicoli a deducibilità integrale dei costi;
3. Auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo;
4. Auto ad uso solo aziendale;
5. Auto utilizzate dai professionisti;
6. Auto di agenti e rappresentanti;
7. Detraibilità dell'IVA su costi auto non strumentali;
8. Conclusioni.

#### **1. Quadro normativo**

I limiti alla deducibilità delle spese e degli altri oneri relativi alle autovetture ed agli altri mezzi di trasporto a motore non strumentali all'esercizio dell'attività<sup>1</sup> (in seguito i "Costi rilevanti") posseduti da imprese e professionisti sono disciplinati dall'art. 164 del TUIR.

La Manovra estiva 2006 ed il Collegato alla Legge Finanziaria 2007 hanno profondamente modificato tale articolo, disponendo una vera e propria stretta fiscale.

L'inasprimento del regime impositivo ruotava intorno a tre punti chiave:

---

<sup>1</sup> Per la definizione di costi strumentali si veda appresso paragrafo 2.

1. i Costi rilevanti potevano essere portati in diminuzione del reddito di lavoro autonomo solo nella misura del 25%;
2. per le imprese diventavano completamente indeducibili i Costi rilevanti a prescindere dall'utilizzo promiscuo o solo aziendale;
3. per i dipendenti con auto in dotazione aumentava l'importo del *fringe benefit* tassabile al 50% degli importi tabellari sulle percorrenze convenzionali, e tale valore era l'unico a poter essere portato in detrazione del reddito imponibile del datore di lavoro.

Tuttavia il 21 marzo 2007 un comunicato del Ministero dell'Economia, successivamente avallato dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps, bloccava l'incremento sui *fringe benefit*, ripristinando di fatto l'importo preesistente.

Il Decreto ha riportato il *fringe benefit* auto alla normativa anteriore alle manovre di fine 2006 e introdotto un nuovo regime di deducibilità dei relativi costi per le imprese la cui misura varia in relazione al tipo di utilizzo.

Il Decreto ha previsto inoltre, che lo "sconto" sulle auto aziendali, debba essere applicato, in varia misura, anche retroattivamente all'esercizio d'imposta 2006.

## **2. Veicoli a deducibilità integrale dei costi**

La deducibilità integrale dei costi è prevista in relazione ai seguenti mezzi di trasporto a motore, laddove destinati ad essere utilizzati esclusivamente come *beni strumentali nell'attività propria dell'impresa*:

- Ü aeromobili da turismo;
- Ü navi ed imbarcazioni da diporto;
- Ü autovetture ed autocaravan;
- Ü ciclomotori e motocicli.

Le Circolari Ministeriali n. 37/1997 e n. 48/1998 hanno precisato che si definiscono "strumentali all'attività dell'impresa i beni in assenza dei quali l'attività non può essere esercitata, come nel caso delle imprese che effettuano attività di scuole guida oppure di noleggio auto" e tale interpretazione è stata ribadita nelle CC.MM. n. 1 e n. 11 del 2007.

Al fine di verificare la sussistenza del presupposto della strumentalità, risultano del tutto irrilevanti le circostanze concrete con cui l'impresa svolge la propria attività, e quindi, ad esempio, non è strumentale ai fini in specie, l'utilizzo delle autovetture da parte del personale esclusivamente per l'adempimento delle mansioni aziendali (R.M. n. 59 del 23 marzo 2007).

Circoscrivendo il concetto di “utilizzo strumentale” ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell’impresa dipenda direttamente dall’impiego del veicolo, si esclude la possibilità di deduzione integrale di tutti quei costi inerenti a veicoli che, seppur indirettamente, sono comunque necessari per lo svolgimento di alcune fasi dell’approvvigionamento, della produzione o della commercializzazione di beni o servizi.

Si pensi ai veicoli utilizzati dai dipendenti che svolgono ruoli commerciali (esempio: tentata vendita), ai veicoli necessari per i servizi di manutenzione dei beni commercializzati od a quelli utilizzati per visitare cantieri o fornitori di beni e servizi.

Nemmeno sussiste il requisito della strumentalità nel caso di autovetture allestite all’esterno con messaggi pubblicitari e marchi d’impresa ed utilizzate da società operanti nel campo della mediazione immobiliare (C.M. n. 50/2002).

Per altro verso, restano a deducibilità integrale le spese e gli altri componenti negativi concernenti i veicoli per il trasporto pubblico, per i quali vi sia atto rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, che attesti tale destinazione.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alle autovetture adibite al servizio taxi.

E’ infine il caso di osservare che la locuzione “veicoli” va intesa in modo da includere tutti i mezzi di trasporto a motore disciplinati dall’art. 164 del TUIR<sup>2</sup>.

Per inciso, la deduzione integrale dei costi comporta anche la detrazione totale dell’IVA assolta.

### **3. Auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo**

L’utilizzo delle auto aziendali<sup>3</sup> (di proprietà, in locazione, in leasing, in affitto o a noleggio) da parte di dipendenti e collaboratori, rappresenta una prassi comune a molte aziende e studi professionali ed è spesso una condizione imprescindibile nelle modalità di esercizio dell’attività lavorativa.

Non solo, ma una delle erogazioni in natura (*fringe benefit*) maggiormente diffusa, è costituita proprio dall’utilizzo a fini privati da parte di dipendenti ed amministratori delle auto aziendali.

#### **3.1. Norma originaria**

Secondo la norma ante Manovra estiva 2006, una delle fattispecie che davano diritto alla totale deducibilità dei Costi rilevanti, si realizzava qualora le auto fossero assegnate ai dipendenti in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta.

---

<sup>2</sup> Aeromobili da turismo, navi ed imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli.

<sup>3</sup> Ai fini di cui al presente lavoro per “auto aziendale” si intende anche l’autovettura in dotazione allo studio professionale e messa a disposizione di propri dipendenti.

In tale circostanza, inoltre, , concorrevano alla formazione del reddito del dipendente in possesso dell'autovettura aziendale un ammontare pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base di un costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI<sup>4</sup>.

Al fine di evitare comportamenti elusivi, la Circolare Ministeriale n.48/1998 aveva dettato alcune condizioni, tuttora valide, che dovevano presiedere all'applicazione di tale agevolazione:

1. che la concessione in uso promiscuo risultasse da idonea documentazione, quale l'apposizione di una clausola al contratto di lavoro, una scrittura privata avente data certa, o un apposito verbale del Consiglio di Amministrazione;
2. che il veicolo fosse concesso ad uso promiscuo (anche non continuativamente) per la metà più uno dei giorni del periodo d'imposta dal datore di lavoro<sup>5</sup>.

Solo qualora risultavano verificati entrambi i presupposti l'impresa poteva *integralmente* dedurre i costi relativi al veicolo ed il dipendente ottenere una tassazione agevolata e non al valore normale.

**Tabella 1: Calcolo del reddito da imputare al dipendente su base ante 2006**

Reddito da imputare al dipendente		
Reddito da imputare in capo al dipendente (fringe benefit)	=	Costo Km (da tabella ACI) x 15.000 x 30% - eventuali importi trattenuti al dipendente

Qualora, invece, il veicolo fosse stato concesso in uso promiscuo al dipendente per un lasso di tempo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta, i costi relativi allo stesso, potevano essere portati in deduzione per intero solo fino a concorrenza dell'ammontare del fringe benefit. L'eventuale eccedenza delle spese, era deducibile solo nella misura del 50% (o dell'80% nel caso di esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio), tenendo conto dei limiti massimi previsti dall'art. 164 del TUIR<sup>6</sup>, ragguagliati al periodo diverso da quello di utilizzo promiscuo da parte del dipendente.

<sup>4</sup> Qualora il modello di veicolo utilizzato dal dipendente non fosse annoverato nelle tabelle ACI, l'importo da assoggettare a tassazione doveva essere determinato prendendo a riferimento la tariffa ACI relativa al veicolo presente nella tabella avente le caratteristiche più prossime al modello in questione.

<sup>5</sup> La Circolare Ministeriale 188/1998 ha chiarito che in caso di acquisto o cessione del veicolo in corso d'anno, la concessione in uso promiscuo ai dipendenti deve avvenire rispettivamente per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio dell'esercizio e fino alla data di cessione del veicolo.

<sup>6</sup> Al comma 1 let. B) dell'art. 164 del TUIR, si precisa che in questi casi, la deducibilità delle spese relative ad autovetture ed auto caravan, è consentita fino a concorrenza di Euro 18.075,99, e che non si tiene conto, nel computo, della parte di costo eccedente tale soglia.

### 3.2. Novità introdotte dal Decreto

Sui peggioramenti introdotti con la Manovra estiva ed il Collegato e poi revocati di fatto con il Decreto, si è già detto in breve sopra, per cui appare più utile passare al regime ad oggi in vigore.

Il Decreto ha previsto in estrema sintesi:

- a) un trattamento più favorevole per le auto assegnate ai dipendenti, retroattivo al 2006;
- b) un sistema nuovo di deduzioni a partire dal periodo d'imposta 2007.

Questo nuovo pacchetto di regole, comporta:

- 1. il ritorno del fringe benefit nella misura del 30% dell'importo tabellare ACI convenzionale;
- 2. per il 2006, il recupero della deduzione non effettuata fino a concorrenza del 65% di tutti i Costi rilevanti;
- 3. per il 2007, la deducibilità del 90% di tutti i Costi rilevanti.

**Tabella 2: Deducibilità dei costi auto in assegnazione ante e dopo il Decreto**

<b>Tipo Autovettura</b>	<b>Anno 2006 (D.L. 262/2006)</b>	<b>Anno 2006 (Ricalcolo da Decreto)</b>	<b>Anno 2007 (Decreto a pieno regime)</b>
<b>Auto assegnate in benefit ai dipendenti</b>	Deducibile solo l'importo del benefit tassato in busta paga	Deducibile il 65% di tutti i costi (senza limiti di costo auto)	Deducibile il 90% di tutti i costi (senza limiti di costo auto )

In altre parole, ai datori di lavoro è concessa, con riferimento al periodo d'imposta 2006, una maggiore deduzione rispetto a quella esposta nel modello Unico 2007.

La ritrovata parziale deducibilità dei costi auto per l'esercizio 2006 non comporterà alcuna modifica nei modelli Unico 2007 già predisposti e presentati: la maggiore deduzione, ancorché calcolata sui costi del 2006, verrà scontata dai redditi dell'esercizio in corso al 27 giugno 2007, attraverso una variazione in diminuzione sia ai fini Ires/Irpef, che ai fini Irap.

#### **4. Auto ad uso solo aziendale**

In origine l'art. 167 del TUIR stabiliva una percentuale di deducibilità pari al 50% dei costi sostenuti relativamente ad autoveicoli dell'azienda non assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti, né "strumentali" all'attività<sup>7</sup>, nel rispetto dei seguenti limiti.

Nel caso di acquisto o locazione finanziaria non si teneva conto degli importi che eccedevano:

1. Euro 18.075,99 (Lit. 35.000.000) per le autovetture ed autocaravan;
2. Euro 4.131,66 (Lit. 8.000.000) per i motocicli;
3. Euro 2.065,83 (Lit. 4.000.000) per i ciclomotori.

Nel caso di fitto o locazione non si teneva conto degli importi che eccedevano:

1. Euro 3.615,20 (Lit. 7.000.000) per le autovetture ed autocaravan;
2. Euro 774,69 (Lit. 1.500.000) per i motocicli;
3. Euro 413,17 (Lit. 800.000) per i ciclomotori.

Con il Collegato, veniva sancita l'indeducibilità totale dei Costi rilevanti.

Il Decreto è intervenuto sul trattamento fiscale degli autoveicoli detenuti al solo uso aziendale, reintroducendo la deduzione dei Costi rilevanti con effetto anche retroattivo al periodo d'imposta 2006.

Viene stabilito infatti:

- a) per il periodo d'imposta 2006, un recupero dei costi pari al 20% di quelli sostenuti nell'esercizio (sempre nei limiti di importo massimo di cui sopra);
- b) a partire dal periodo d'imposta 2007, la percentuale di deduzione sale al 40% (sempre nei limiti di importo massimo di cui sopra).

Anche in questo caso, per i benefici 2006 non sarà necessario il ricalcolo dei Modelli Unico 2007, ma basterà procedere agli opportuni adeguamenti in sede di acconto o di elaborazione dei Modelli Unico 2008.

**Tabella 3: Deducibilità dei costi auto solo aziendali dopo l'approvazione del Decreto**

<b>Tipo Autovettura</b>	<b>Anno 2006 (D.L. 262/2006)</b>	<b>Anno 2006 (Ricalcolo da Decreto)</b>	<b>Anno 2007 (Decreto a pieno regime)</b>
<b>Auto uso solo aziendale</b>	Deduzione pari a zero	Deducibile il 20% con i noti tetti di costo	Deducibile il 40% con i noti tetti di costo auto

<sup>7</sup> V. par.2 "Veicoli a deducibilità integrale dei costi".

## **5. Auto utilizzate dai professionisti**

Anche per artisti e professionisti la norma cui fare riferimento per l'individuazione dei limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a talune tipologie di autoveicoli è l'art. 164 del TUIR.

Nei casi di utilizzo diretto da parte del professionista, ante 2006 era prevista una deducibilità limitata al 50% dei Costi rilevanti sostenuti in corso d'anno, nel rispetto dei predetti limiti<sup>8</sup>.

Il Collegato interveniva a modificare la previgente disciplina con la riduzione del tetto massimo di deducibilità dal precedente 50% al 25%.

Il Decreto ha alleggerito il prelievo fiscale attraverso due steps successivi: un incremento della deducibilità dei costi dal 25% al 30% retroattivamente per il periodo d'imposta 2006<sup>9</sup>, ed un successivo innalzamento del limite di deducibilità fino al 40% a partire dal 2007. Sempre con il plafond di importi di cui sopra.

**Tabella 4: Deducibilità dei costi auto dopo l'approvazione dell'emendamento**

<b>Tipo Autovettura</b>	<b>Anno 2006 (D.L. 262/2006)</b>	<b>Anno 2006 (Ricalcolo da Decreto)</b>	<b>Anno 2007 (Decreto a pieno regime)</b>
<b>Auto dei professionisti</b>	Deducibile il 25% con i noti tetti di costo	Deducibile il 30% con i noti tetti di costo	Deducibile il 40% con i noti tetti di costo

## **6. Auto di agenti e rappresentanti**

La stretta fiscale prevista dal Collegato non ha interessato il regime per gli agenti e rappresentanti di commercio, per i quali è stata riconfermata per l'utilizzo diretto, la deducibilità generalizzata all'80% dei costi con il limite di costo storico di acquisto fino a 25.822,24 euro.

Il Decreto, per questa tipologia di contribuenti quindi non apporta alcuna variazione in materia né per il 2006 né per il 2007.

<sup>8</sup> Nel caso di acquisto o locazione finanziaria non si teneva conto degli importi che eccedevano:

1. Euro 18.075,99 (Lit. 35.000.000) per le autovetture ed autocaravan;
2. Euro 4.131,66 (Lit. 8.000.000) per i motocicli;
3. Euro 2.065,83 (Lit. 4.000.000) per i ciclomotori.

Nel caso di fitto o locazione non si teneva conto degli importi che eccedevano:

1. Euro 3.615,20 (Lit. 7.000.000) per le autovetture ed autocaravan;
2. Euro 774,69 (Lit. 1.500.000) per i motocicli;
3. Euro 413,17 (Lit. 800.000) per i ciclomotori.

<sup>9</sup> Anche in questo caso l'adeguamento slitterebbe in sede di acconto e di elaborazione del Modello Unico 2008.

Si segnala comunque che i criteri di deducibilità dettati per coloro che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza in senso stretto devono ritenersi applicabili anche ai promotori finanziari ed agli agenti di assicurazione, dal momento che sia con Risoluzione Ministeriale n.267/95, sia nelle istruzioni dettate per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, essi sono stati assimilati ai rappresentanti ed agli agenti di commercio.

**Tabella 5: Deducibilità dei costi auto agenti e rappresentanti**

<b>Tipo Autovettura</b>	<b>Anno 2006 (D.L. 262/2006)</b>	<b>Anno 2006</b>	<b>Anno 2007</b>
<b>Auto di agenti e rappresentanti</b>	Deducibile l'80% con un tetto di costo auto di 25.823 euro per ammortamenti e leasing		

### **7. Detraibilità dell'IVA su costi auto non strumentali**

A far data dal 27 giugno 2007<sup>10</sup>, il Governo Italiano è stato autorizzato dal Consiglio Europeo ad introdurre la limitazione della detrazione IVA sulle spese relative all'impiego degli automezzi non strumentali in misura del 40%.

Il legislatore fiscale, con il D.L. n. 258/2006, aveva introdotto un tetto massimo di detraibilità pari al 40% sull'acquisto delle autovetture aziendali: la detrazione IVA, tuttavia, era consentita solo per la parte di utilizzo a fini imprenditoriali o professionali senza alcuna possibilità di detrazione qualora il mezzo di trasporto fosse utilizzato per fini personali o familiari dell'imprenditore o professionista, secondo il principio di "inerenza" con l'attività svolta.

Il D.L. n. 258/2006, oltre ad "inaugurare" questo regime transitorio, destinato a durare fino alla definitiva autorizzazione del Consiglio UE, predisponne che, per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006 i contribuenti potessero chiedere il rimborso dell'IVA non detratta mediante due modalità tutt'ora valide: forfetaria ed analitica.

Per il rimborso forfetario dell'IVA il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007 ha poi predisposto un apposito modello denominato "Istanza di rimborso ai sensi del Decreto Legge n.258 del 15 settembre 2006".

Tale istanza, da inviarsi entro il 20 settembre 2007 attraverso Internet o Entratel, è strutturata in modo da consentire il calcolo delle somme da chiedere a rimborso, tenendo conto dell'IVA già detratta, dell'IVA che risulta detraibile applicando le percentuali di forfetizzazione, nonché del

<sup>10</sup> Giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE del Decreto del Consiglio Europeo n.2007/441/CE.



risparmio d'imposta realizzato ai fini della tassazione del reddito e dell'Irap per effetto dei maggiori costi dedotti tenendo conto dell'IVA indetraibile.

Sono state fissate anche le percentuali di detrazione forfetizzata *stabilite* per settori di attività, in base all' utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli:

a) agricoltura , caccia , silvicoltura , pesca , piscicoltura →35% ;

b) altri settori di attività →40% ;

c) veicoli con propulsori non a combustione interna →50% a prescindere dal settore di attività.

Nel modello va anche indicata l'IVA dovuta per effetto della variazione in aumento della base imponibile per effetto delle operazioni di rivendita effettuate entro il 13 settembre 2006, degli autoveicoli cui l'istanza si riferisce.

Con la circolare n.28/2007 l'Agenzia delle Entrate ha consentito ai contribuenti di semplificare i conteggi e di compensare il risparmio d'imposte dirette conseguito a seguito della riduzione della base imponibile relativamente agli anni in cui sono state sostenute le spese, abbattendo forfetariamente l'ammontare dell'IVA richiesta del 10%.

**Tabella 6: Calcolo forfetario del rimborso Iva in caso di risparmio di imposte**

<p>Un imprenditore individuale acquista nel 2003 un'autovettura al costo di €10.000 più IVA al 20% di € 2.000.</p> <p>Nell'anno 2003 l'IVA portata in detrazione è stata di €200 (10% di 2.000) e quindi il costo è stato pari ad €11.800.</p> <p>Con le percentuali fissate dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate all'imprenditore spetterebbe la detrazione del 40% dell'IVA pagata, e quindi avrebbe diritto ad un ulteriore credito IVA di € 600 e vedrebbe ridursi il costo ad €11.200.</p> <p>L'imprenditore ha effettuato ammortamenti su una base di costo pari ad € 5.900 (50% di 11.800). Ipotizzando una percentuale di ammortamento pari al 25%, nel triennio 2003/2005 l'imprenditore ha dedotto €4.425 (75% di 5.900).</p> <p>Sulla base del nuovo costo (€ 11.200) avrebbe dovuto effettuare ammortamenti su un valore pari ad € 5.600 (50% di 11.200), e nel triennio di riferimento avrebbe dovuto dedurre una quota pari ad € 4.200 (75% di 5.600). Occorre quindi tener conto di un minor costo complessivo di €225 (4.425 - 4.200). Considerando un'aliquota Irpef del 23% e Irap del 4,25%, risulta che l'imprenditore ha pagato minori imposte per €61,30 (225 x 27,25%).</p> <p>Con la riduzione del 10% prevista dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. 28/2007 l'imprenditore rinuncerà forfetariamente ad una somma pari al 10% del suo credito IVA (€60) chiedendo a rimborso € 540 (600 - 60).</p>
---

In alternativa alla richiesta di rimborso forfetario, sarebbe possibile procedere ad una richiesta analitica entro il 15 novembre 2008.

Quei contribuenti che ritengono di avere diritto ad una percentuale maggiore di quella stabilita in via forfetaria, o al limite, di aver diritto alla detrazione integrale dell'IVA assolta sull'acquisto di autovetture o sulle spese di gestione, possono presentare un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, allegando i documenti necessari a comprovare

l'acquisto del bene o dei servizi e l'inerenza della spesa con l'attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitato.

La richiesta va presentata entro il 15 novembre 2008 (entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della L. 278/2006 che ha convertito il D.L. n.258/2006).

Non esiste un modello predeterminato, come nel caso della richiesta di rimborso forfetario, ma la Legge impone che vengano indicati:

1. l'IVA eventualmente già detratta in conformità alla normativa vigente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione;
2. i dati relativi agli altri tributi Irpef o Ires ed Irap, rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti.

Andranno anche indicati i documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa e la documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario svolgimento dell'attività.

Con la decisione della Corte di Giustizia Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale EU lo scorso 27 giugno, diventa definitivo il quadro normativo che disciplina la detraibilità dell'IVA sulle auto.

L'autorizzazione di Bruxelles all'adozione di una percentuale fissa di detraibilità al 40% dell'imposta, legittima le misure adottate per l'esecuzione dei rimborsi dovuti ai contribuenti per il passato, e conferisce uniformità e chiarezza all'intera disciplina.

## **8. Conclusioni**

Si propone in conclusione, un quadro riepilogativo della disciplina fiscale in materia di deduzione dei costi legati agli autoveicoli, brevemente illustrato nel seguente schema, che ricomprende le tre fasi a cavallo tra Collegato e Decreto Legge n. 81:

**Tabella 7 : Schema riepilogativo delle deduzioni spettanti per gli anni 2006/2007**

<b>Tipo Autovettura</b>	<b>Anno 2006 (D.L. 262/2006)</b>	<b>Anno 2006 (Ricalcolo da Decreto)</b>	<b>Anno 2007 (Decreto a pieno regime)</b>
<b>Auto assegnate in benefit ai dipendenti</b>	Deducibile solo l'importo del benefit tassato in busta paga	Deducibile il 65% di tutti i costi (senza limiti di costo auto per ammortamenti e leasing)	Deducibile il 90% di tutti i costi (senza limiti di costo auto per ammortamenti e leasing)
<b>Auto uso solo aziendale</b>	Deduzione pari a zero	Deducibile il 20% con i noti tetti di costo	Deducibile il 40% con i noti tetti di costo auto
<b>Auto dei professionisti</b>	Deducibile il 25% con i noti tetti di costo	Deducibile il 30% con i noti tetti di costo	Deducibile il 40% con i noti tetti di costo
<b>Auto di agenti e rappresentanti</b>	Deducibile l'80% con un tetto di costo auto di 25.823 euro per ammortamenti e leasing		

In materia IVA sui costi relativi ad auto non strumentali , la percentuale di detraibilità è fissata al 40%, con la possibilità da parte di coloro che abbiano acquistato autoveicoli nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 13 settembre 2006, di chiedere a rimborso le somme non detratte, secondo le modalità sopra illustrate.

Ovviamente l'IVA assolta sui costi relativi ad auto strumentali, nella definizione di cui in precedenza, resta sempre integralmente detraibile.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Napoli, 13 settembre 2007

Dott.ssa Francesca Sanseverino